

**PROCEDURA APERTA
SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI,
PER LA FORNITURA DI N. 6 COMPATTATORI A
CARICAMENTO POSTERIORE MONTATI SU
AUTOTELAIO CON PORTATA Q. 120.**

CIG: 840582630E

CAPITOLATO DI GARA

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Formano oggetto del presente Capitolato la fornitura di n. 6 compattatori a carico posteriore montati su telai 120 quintali PTT nuovi di fabbrica aventi almeno le seguenti caratteristiche tecniche.

Veicoli di colore bianco impiegati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti (rifiuti solidi urbani, ingombranti, materiale riciclabile) caricati attraverso il travaso da contenitori rifiuti o manualmente. Trattasi di telai di derivazione commerciale allestiti con attrezzature con compattatore a carico posteriore (il rifiuto viene caricato sul cassone attraverso la bocca posteriore). I veicoli allestiti devono essere forniti privi di qualsiasi adesivo ad eccezione di quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza e quella stradale, inoltre, dovranno essere completi di certificato di approvazione emesso dalla M.C.T.C. e di dichiarazione di conformità CE, certificato di origine e certificato di esecuzione a regola d'arte.

TELAIO:

Nuovo di fabbrica

- PTT 120 q.li
- Colore bianco stesso RAL dell'attrezzatura
- Senza adesivi del costruttore
- Guida a destra
- Cambio robotizzato
- Specchi in tinta con la carrozzeria
- Paraurti in tinta con la carrozzeria
- Accesso in cabina mediante un solo gradino (escluso il piano cabina) con altezza da terra inferiore a cm 60
- Euro 6 e conforme alle norme 2018
- Gestione di guida impianto frenante d'emergenza avanzato (ACC+FCW+EABS)
- Cavalli motore maggiore o uguale a 200
- Passo maggiore di 3.100 mm (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Diametro di sterzata tra i marciapiedi compreso tra i m 10 e i m 12 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Diametro di sterzata tra i muri compreso tra i m 12 e i m 14 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Comando e predisposizione per presa di forza per allestitore (con relative connessioni)

- Sistema di avvertimento abbandono corsia
- Freno motore allo scarico
- Garanzia almeno un anno senza limiti di chilometraggio (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Lunghezza del telaio almeno mm 6.000 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Tara del telaio compresa tra kg 3.500 e kg 5.000 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)

ATTREZZATURA:

- Nuova di fabbrica
- Attrezzatura compattatore a caricamento posteriore mc 10 più cuffia
- Capacità della cuffia maggiore di mc 1,5 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- RAL bianco identico per telaio e attrezzatura
- Senza adesivi del costruttore
- Senza pedane posteriori
- Acciaio antiusura per durezza Brinell HB (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Spessori fianco cassa maggiori di 3 mm (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Spessori base cassone maggiori di 3 mm (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Collegamento base cuffia cassone almeno 2 ganci (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Soglia di carico (esclusa compattazione automatica) con sponda a ribalta (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Grado di compattazione almeno 5:1 (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Fornitura steli in acciaio (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Esclusione di dispositivi CAN-BUS per la diagnostica dell'attrezzatura
- Ripetizione fari di segnalazione posteriore obbligatoria anche in assenza delle pedane per gli operatori, di dimensione maggiore possibile e in posizione idonea e protetta
- Voltacassonetti con pettine e ganci con pinze attacco a norma DIN per cassonetti dal Lt 1.100
- Tagliandi gratuiti per il periodo di garanzia
- Assistenza post vendita e formazione per gli utilizzatori e gli addetti officina

- Linea telefonica dedicata per assistenza officina dalle ore 06:00 alle ore 19:00 lun – sab (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Officina autorizzata non mobile (stipula del contratto di collaborazione in data antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, da dimostrare allegando copia del contatto in sede di gara (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Servizio di assistenza provvisto di officina mobile (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Garanzia dell’allestimento almeno 24 mesi (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)
- Tempi di consegna del mezzo franco sede Asmiu non oltre 120 giorni (la caratteristica sarà oggetto di punteggio)

Art. 2

(Tempi di consegna)

La consegna deve avvenire obbligatoriamente entro 120 (centoventi) giorni solari continuativi, decorrenti dalla data di aggiudicazione presso la sede di A.S.M.I.U., Via Dei Limoni n. 23, 54100 Massa (Ms); tempi di consegna ridotti saranno oggetto di attribuzione di punteggio.

Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’appaltatore all’amministrazione aggiudicatrice. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dal fornitore come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati all’amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di ritardi nella consegna, rispetto al termine indicato al comma 1 del presente articolo, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 20,00 (euro venti virgola zerozero). Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l’amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione e di procedere all’acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi (ivi compresi – se previsti – presso il fornitore) ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare da finanziare.

La consegna sarà effettuata presso A.S.M.I.U., previa comunicazione scritta che la ditta fornitrice indirizzerà ad A.S.M.I.U. A corredo della fornitura dovrà essere fornito un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato nonché un esaustivo corso di formazione agli operatori manutentori della stazione appaltante, i quali, a fine corso dovranno essere dotati di attestato di formazione che li qualifichi per poter operare in autonomia sui compattatori, anche durante il periodo di garanzia, senza comprometterne la validità. Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana):

- a. Manuali d'uso e manutenzione;
- b. Manuali dei ricambi in formato cartaceo e pdf su cd rom o su chiavetta USB;
- c. Relazione prodotta da studio tecnico abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309;
- d. Certificato di approvazione rilasciato dalla motorizzazione;
- e. Certificazione CE.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

L'importo stimato dell'appalto è pari a € 690.000,00 (euro seicentonovantamila virgola zero zero) oltre IVA di legge.

Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, all'immatricolazione, alla consegna, alle connesse garanzie, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa o costo per la fornitura.

Al momento della consegna la fornitura dovrà essere a norma di legge in tutte le sue parti.

Art. 4

(Invariabilità del prezzo contrattuale)

Il prezzo offerto in sede di gara e le correlate caratteristiche/condizioni tecniche, sono da intendersi impegnativi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

Art. 5

(Pagamento)

La fornitura verrà acquisita a seguito della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- a. all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b. leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c. disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d. contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e. disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f. norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
- g. delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h. sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, tempestivamente. La mancata stipulazione costituirà causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.

Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 8

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione alle forniture connesse con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al disotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della fornitura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 9

(Garanzie)

L'appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura nuova di fabbrica. La fornitura dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di qualità codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice civile). La garanzia contrattuale deve coprire la fornitura per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi solari consecutivi decorrenti dalla data di immatricolazione senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso. Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dall'appaltatore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intera fornitura. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia. L'appaltatore qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:

- la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;
- in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto ore).

Indipendentemente dai tempi sopra indicati, l'appaltatore si impegna comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/zero zero). L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Art. 11

(Specifiche tecniche)

Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, del D.Lgs. 50/2016 l'art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i contenuti dell'allegato XIII (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti alle forniture (punto 1, lett. «a», esclusa).

Art. 12

(Certificazione qualità)

L'appaltatore certificato qualità ai sensi dell'art. 87 rubricato Certificazione delle qualità del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti a fornire il relativo manuale in copia resa conforme non autenticata, all'interno della Busta "A".

Art. 13

(Codici etici o di comportamento)

L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto previsto dalla l. 231/2001 rubricata Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) sono tenuti a fornirli in copia resa conforme non autenticata, all'interno della Busta "A".

Art. 14

(Collaudi)

La fornitura sarà sottoposta (ai sensi dell'art. 102 rubricato Collaudo del D.Lgs. 50/2016 e per quanto compatibile) ad un possibile pre-collaudo presso la sede dell'appaltatore (o comunque presso il luogo indicato dall'appaltatore) e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell'art. 1 del presente Capitolato, nonché la funzionalità complessiva dei prodotti acquistati. Il collaudo in "accettazione" è considerato positivo quando,

unitamente alla consegna della fornitura presso la sede di A.S.M.I.U., si verificano le seguenti condizioni:

- la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- la fornitura è completa in ogni sua parte;
- la fornitura è funzionante in ogni sua parte

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo A.S.M.I.U. e non solleva l'appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti indicati nell'art. 1 del presente Capitolato e del funzionamento degli stessi. Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 1 nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di quanto consegnato e oggetto dell'appalto addebitando all'appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne di cui al precedente art. 2, comma 3, fino alla facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per fornitura non conforme, secondo quanto dichiarato all'art. 16 del presente Capitolato.

Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione per verificare il regolare funzionamento della fornitura nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il "collaudo definitivo". Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti alla fornitura dovranno essere risolti dall'appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

Qualora il collaudo definitivo non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:

a) rinviare all'appaltatore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo il Committente si riserva la facoltà di utilizzare forniture analoghe addebitando i costi sostenuti all'aggiudicatario;

b) restituire all'appaltatore la fornitura con la richiesta di sostituzione "ex novo", ovvero delle parti ritenute causa dell'anomalia;

c) trattenere la fornitura nello stato in cui si trova praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

d) restituire all'appaltatore la fornitura completa addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito;

Art. 15

(Cessione e subappalto)

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e della fornitura (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione

aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 rubricato Subappalto del D.Lgs. 50/2016.

Il valore dell'appalto che potrà essere affidato in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 105 rubricato Subappalto, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 16

(Risoluzione del contratto)

L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato Clausola risolutiva espressa del codice civile, nei casi sotto elencati:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- b) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la fornitura appaltata;
- c) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di A.S.M.I.U.;
- d) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- f) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e successivi del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e 1454 rubricato Diffida ad adempiere del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 17

(Obblighi trattamento dati)

In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento dei dati è l'azienda A.S.M.I.U.. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza. Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 18

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" della l. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.M.I.U. ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Massa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della l. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata l. 136/2010.

Art. 19

(Segreti tecnici e commerciali)

Spetta al concorrente indicare il possesso di segreti tecnici o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 53 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", c.5, lett. «a», D.Lgs. 50/2016. In assenza di specificazioni circa i segreti tecnici e commerciali da parte del concorrente l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere ad ulteriori richieste sull'argomento.

Art. 20

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 21

(Controversie)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Massa.

Massa, li 13/08/2020

IL RUP



ASMIU
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti

